

Allegato n. 7

SCHEMA DI CONTRATTO PER

Servizio di allestimento Fiere “AMBIENTE, Francoforte, 13-17 febbraio 2015” e
“ISH, Francoforte, 10-14 marzo 2015”

- Tra Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a.
qui di seguito denominato “CEIPIEMONTE”
con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino (Italia), P.IVA n. 09489220013,
in persona del Direttore Generale Giuliano Lengo
- e la società (qui di seguito denominato “Appaltatore” e,
unitamente a CEIPIEMONTE, collettivamente denominati “Parti”)
con sede legale in, P.IVA n.,
in persona del legale rappresentante sig.,

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio (qui di seguito denominati “Servizio”) di cui al presente contratto, ai Capitolati Speciali d’Appalto (allegati n. 8 e n. 9), comprensivi dei disegni di progetto, ed in generale alla lettera di invito e relativi allegati, come integrati e specificati dall’offerta tecnica dell’Appaltatore.

Il Servizio é rappresentato principalmente dall’adattamento esecutivo dei progetti allegati e dalla realizzazione, noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio degli allestimenti (qui di seguito denominati “Allestimenti”) per la partecipazione di numerosi soggetti espositori, aziende piemontesi ed enti locali (qui di seguito denominati “Espositori”), alle manifestazioni **AMBIENTE, Francoforte, 13–17 febbraio 2015 e ISH, Francoforte, 10–14 marzo 2015** (qui di seguito denominate “Manifestazioni”).

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELL’ALLESTIMENTO

- 2.1 Le principali caratteristiche degli Allestimenti sono indicate nei Capitolati Speciali d’Appalto (Allegati 8 e 9), salve le indicazioni, i dettagli costruttivi, le varianti che CEIPIEMONTE si riserva di ordinare in corso di progettazione esecutiva ed in corso d’opera, le quali, anche in deroga all’art. 1661, I e II comma, c.c., non daranno luogo in nessun caso ad incrementi del prezzo.
- 2.2 Le varianti richieste dall’Appaltatore saranno soggette all’approvazione scritta di CEIPIEMONTE.**
- 2.3 Gli Allestimenti sono comprensivi di elementi di arredo, attrezzature tecniche, supporti ed elementi grafici, come indicato nei rispettivi Capitolati Speciali d’Appalto (Allegati 8 e 9).
- 2.4 Per ogni Manifestazione è definita la dotazione standard per ogni Espositore (Alleg. 8 e 9). Eventuali variazioni concordate con i singoli Espositori non devono in alcun modo modificare l’assetto complessivo dell’Allestimento. I costi supplementari relativi a tali varianti rispetto alla dotazione standard sono a carico dell’Espositore richiedente in base al listino prezzi di cui CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità.
- 2.5 La progettazione e la realizzazione degli stand deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa delle singole fiere (verificare altezze massime consentite, appendimenti, ecc).
- 2.6 Gli Allestimenti dovranno essere consegnati a Ceipiemonte perfettamente funzionanti ed agibili, sono pertanto da intendersi comprese tutte le necessarie opere di rifinitura e dettaglio.



- 2.7 Per la realizzazione degli Allestimenti dovranno essere utilizzati materiali di buona qualità certificati e/o omologati secondo la normativa comunitaria. Gli Allestimenti dovranno essere caratterizzati da un ottimo livello d'illuminazione, che garantisca la migliore presentazione dei prodotti esposti: dovrà pertanto essere previsto un numero adeguato di fari sui fronti ed anche luci direzionali concentrate, par e sagomatori.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto stabilito nei Capitolati Speciali d'Appalto, l'Appaltatore è tenuto, alle seguenti prestazioni ed adempimenti:

- 3.1 entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, elaborazione e consegna a CEIPIEMONTE, su idonei supporti in conformità ad eventuali richieste di CEIPIEMONTE, dell'adattamento esecutivo dei progetti (qui di seguito "Progetti Esecutivi"), elaborati in base alle caratteristiche tecniche degli elementi e dei materiali proposti dall'Appaltatore, nel pieno rispetto delle indicazioni dei Capitolati Speciali d'Appalto, inclusi disegni di progetto, ed in generale dei documenti di cui all'art. 1. I Progetti Esecutivi dovranno essere quotati in ogni parte e conformi alle previsioni di cui all'art. 2.1, completi in tutte le parti (strutture, pavimentazione, pareti, impianti elettrici ed idrici, elementi espositivi, arredi, grafica ecc.) e comprensivi degli elementi di dettaglio e degli schemi degli impianti (in particolare elettrico), a firma di un professionista abilitato;
- 3.2 CEIPIEMONTE si riserva di approvare i Progetti Esecutivi direttamente o previa modifiche, che l'Appaltatore si impegna ad eseguire;
- 3.3 sviluppo del progetto grafico (compreso inserimento testi, loghi ed immagini) sulla base di indicazioni fornite da CEIPIEMONTE. La presentazione dei pannelli a CEIPIEMONTE dovrà avvenire entro il 17/01/2014 e l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere agli adattamenti richiesti da CEIPIEMONTE fino ad approvazione finale da parte di quest'ultimo;
- 3.4 consegna, non oltre dieci giorni dall'inizio delle Manifestazioni, delle prove di stampa degli elementi grafici, che CEIPIEMONTE si riserva di approvare direttamente o previa modifiche richieste all'Appaltatore, il quale si impegna ad eseguirle;
- 3.5 presentazione dei Progetti Esecutivi approvati da CEIPIEMONTE, ai sensi dell'art. 3.2, all'ufficio tecnico dell'ente fieristico, per ottenerne l'approvazione di quest'ultimo; l'Appaltatore si impegna ad apportare in tempo utile, d'accordo con CEIPIEMONTE, le eventuali modifiche che si rendano necessarie a tal fine;
- 3.6 produzione, a cura e spese dell'Appaltatore, di tutta la documentazione richiesta dall'ente fieristico (Progetto Esecutivo, attestati di ignifugazione per tutti i materiali utilizzati, schema degli impianti elettrici ed idrici, schema del posizionamento dei collegamenti telefonici ed Internet e quant'altro, piano di lavoro e piano operativo di sicurezza, versamento di eventuali cauzioni) e richiesta dell'autorizzazione all'ente fieristico per procedere alla realizzazione degli Allestimenti nei termini e con le modalità previste dal presente contratto. Si ricorda in particolare che la classificazione dei materiali e le modalità di utilizzo devono corrispondere alle normative comunitarie ed alle specifiche prescrizioni in materia di sicurezza dell'ente fiera Messe Frankfurt;
- 3.7 compilazione della modulistica predisposta dall'ente fieristico per la richiesta di allacciamenti, fornitura elettrica ed idrica, collegamenti internet, ecc.. I corrispondenti costi inerenti la fiera Ambiente 2015 saranno regolati direttamente dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Verbano Cusio Ossola, mentre i corrispondenti costi inerenti la fiera ISH 2015 saranno regolati direttamente da Ceipiemonte;
- 3.8 fornitura a noleggio, trasporto (inclusa movimentazione all'interno della fiera con adeguati mezzi di sollevamento meccanico), montaggio e smontaggio degli Allestimenti comprensivi di tutti gli elementi indicati nei Progetti Esecutivi, incluse strutture espositive, arredi, attrezzature tecniche, inclusa stampa e montaggio degli elementi grafici previsti e realizzazione di tutte le attività connesse, comprese le opere di finitura e completamento.



- Tutti gli oneri e i rischi connessi alle suddette attività, in particolare al facchinaggio e al trasporto degli Allestimenti, compresa la tratta dai piazzali di stazionamento mezzi ai padiglioni interni, sono da intendersi a carico dell'Appaltatore;
- 3.9 noleggiare di un adeguato numero di estintori e rispondenza a tutta la normativa in fatto di sicurezza in ambito espositivo;
 - 3.10 sostenere tutti gli oneri relativi alla responsabilità verso terzi ed ai contratti assicurativi. L'Appaltatore dovrà adottare, nella prestazione del Servizio, tutti i procedimenti e le cautele necessari per legge e comunque opportuni per garantire l'incolumità del proprio personale, a prescindere dal titolo della collaborazione, e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, rimanendone esclusivamente responsabile, in particolare per quanto attiene alla stabilità delle strutture e alla sicurezza degli Allestimenti durante l'intero svolgimento delle due Manifestazioni;
 - 3.11 rispettare il regolamento generale delle Manifestazioni, il regolamento tecnico dell'ente fieristico e qualunque altra norma applicabile alla prestazione del Servizio e agli Allestimenti;
 - 3.12 prelevare in Piemonte (in luogo da definirsi in provincia di Torino o Verbania) e trasportare in fiera, materiale di CEIPIEMONTE, di CCIAA del VCO e delle aziende partecipanti alla fiera, preventivamente autorizzato da CEIPIEMONTE: principalmente materiale informativo per un ingombro massimo di 4 metri cubi;
 - 3.13 presentare a CEIPIEMONTE, entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

ART. 4 – MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ALTRI SERVIZI

- 4.1 L'Appaltatore si impegna al montaggio degli Allestimenti e degli impianti, inclusi estintori, impianti elettrici ed idrici, eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente fieristico e della normativa vigente e a sostenere tutti gli oneri e i rischi relativi, ivi compresi tutti gli oneri relativi alla sicurezza dei lavoratori.
- 4.2 L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, a richiedere all'ente fieristico gli allacciamenti elettrici e idrici, distribuiti in più punti in base ai Progetti esecutivi, nonché a realizzare l'intero impianto elettrico ed idrico a propria cura e spese, provvedendo pertanto agli allacciamenti, alla fornitura di quadri elettrici, interruttori, prese, relativi adattatori alle prese europee, cavi, scatole di derivazione e quanto altro necessario al completamento di tutti i lavori e al loro perfetto funzionamento.
- 4.3 L'Appaltatore dovrà garantire il perfetto montaggio delle dotazioni tecniche e provvedere all'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle due Manifestazioni.
- 4.4 La costruzione degli Allestimenti dovrà avvenire secondo i tempi e le modalità indicate dall'ente fiera;
- 4.5 La consegna degli Allestimenti, realizzati a regola d'arte ed in conformità con tutte le previsioni di cui all'art. 2.1, dovrà essere effettuata entro le ore 10:00 del giorno prima dell'inizio delle Manifestazioni, per consentire agli operatori di sistemare i loro prodotti. **Sino alle ore 12:00 del primo giorno** delle Manifestazioni (13 febbraio 2015 per Ambiente, 10 marzo 2015 per ISH) dovrà rimanere presso l'Allestimento **almeno un tecnico** qualificato in grado di garantire l'interlocuzione anche tecnica in lingua inglese e/o tedesca, oltre che italiana, il quale sarà altresì **reperibile per interventi entro un'ora** per tutta la durata delle Manifestazioni. All'inizio di ogni Manifestazione l'intero Allestimento dovrà risultare completo, perfettamente funzionante, pulito ed in ordine.
- 4.6 Gli Allestimenti devono essere mantenuti completi, puliti, in ordine e perfettamente funzionanti per tutta la durata delle due Manifestazioni a cura e spese dell'Appaltatore; l'Appaltatore provvederà altresì a lasciare presso gli Allestimenti una dotazione di attrezzi e



prodotti per pulizia (prodotti per pulitura vetri, stracci, scopa, paletta, secchio e mocio), in modo da consentire agli espositori di far fronte a imprevisti.

- 4.7 Lo smontaggio degli Allestimenti e la rimozione degli impianti e delle attrezzature dovrà essere effettuato alla fine di ogni singola Manifestazione, nei tempi e nei modi stabiliti dall'ente fieristico. Lo smontaggio degli Allestimenti dovrà essere eseguito dall'Appaltatore a propria cura, spese, e rischio nel rispetto della normativa vigente, anche quella specifica dell'ente fieristico: qualsiasi onere o responsabilità derivante da ritardi o danni cagionati in tale fase, o anche precedentemente cagionati dall'Appaltatore ed emersi in tale fase, saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 5 - PAGAMENTO

- 5.1 Il corrispettivo contrattuale al metro quadro è quello indicato nell'offerta economica dell'Appaltatore aggiudicatario. Pertanto il corrispettivo dell'Allestimento per ciascuna Manifestazione sarà determinato con riferimento al suddetto prezzo al metro quadro moltiplicato per i metri quadri effettivi dell'Allestimento realizzato, e si intende comprensivo di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione del Servizio, incluso il noleggio degli arredi e delle strutture dell'Allestimento.
- 5.2 Poiché il prezzo di cui all'art. 5.1 è basato sulla previsione di planimetria e arredi di cui ai Capitolati Speciali d'Appalto, in caso di mancata realizzazione di parte dell'Allestimento e/o di mancata fornitura di parte degli arredi, sarà facoltà di CEIPIEMONTE di ridurre conseguentemente il prezzo.
- 5.3 Secondo quanto stabilito all'art. 2.1, non saranno riconosciuti in alcun caso adeguamenti in rialzo, nemmeno in caso di richiesta da parte di CEIPIEMONTE della fornitura di maggior numero di arredi.
- 5.4 Il pagamento del corrispettivo del Servizio di ciascuna Manifestazione verrà corrisposto entro 60 giorni, fine mese data di emissione della relativa fattura, che non potrà avere data antecedente alla fine della Manifestazione stessa.
- 5.5 CEIPIEMONTE si riserva di recedere unilateralmente dalla partecipazione a una o a entrambe le manifestazioni oggetto del presente contratto, interrompendo ogni attività ad esse correlate, diritto che eserciterà prevalentemente in caso di mancata approvazione del finanziamento pubblico o a seguito del verificarsi di altre insindacabili cause o accadimenti che rendono impossibile o non opportuno per CEIPIEMONTE proseguire nell'organizzazione degli eventi programmati, senza obbligo di motivazione e senza che ciò possa costituire titolo di alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore, senza incorrere in richieste danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., escludendo pertanto il risarcimento di eventuali danni e il riconoscimento di pretese risarcitorie dirette ed indirette. Qualora tale decisione fosse comunicata all'Appaltatore successivamente alla consegna della prima planimetria ed all'inizio delle attività dell'Appaltatore, CEIPIEMONTE sarà tenuto unicamente a rimborsare all'Appaltatore le spese vive sostenute, salvo il caso che la decisione sia dovuta a cause indipendenti da CEIPIEMONTE, nel qual caso nessun rimborso né risarcimento o pagamento ad altro titolo sarà dovuto all'Appaltatore, salvo diversi accordi con CEIPIEMONTE.
- 5.6 CEIPIEMONTE non risponde ad alcun titolo delle forniture extra rispetto allo standard richieste dai singoli Espositori
- 5.7 Non sono previsti anticipi all'Appaltatore e tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, che è stato determinato dall'Appaltatore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è pertanto fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, di cui l'Appaltatore si fa esclusivo carico. L'Appaltatore non potrà vantare diritti



ad altri compensi o ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo previsto nell'offerta economica.

ART. 6 – PENALE

- 6.1 Per ogni giorno di ritardo nella prestazione del Servizio rispetto alle scadenze stabilite in base al presente contratto, per cause non imputabili a CEIPIEMONTE né a forza maggiore o caso fortuito, sarà dovuta dall'Appaltatore una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e alla risoluzione del contratto.
- 6.2 Nel particolare caso di ritardo rispetto al termine di consegna dell'Allestimento di cui all'art. 4.5, la penale dovuta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 6.1 sarà di euro 500,00 all'ora.
- 6.3 CEIPIEMONTE si riserva inoltre la facoltà di far eseguire a terzi le parti di Servizio non regolarmente eseguite dall'Appaltatore a spese di quest'ultimo o comunque di detrarre, dal corrispettivo contrattuale, il relativo valore.
- 6.4 Deve considerarsi ritardo nell'adempimento anche il caso in cui l'Appaltatore esegua il Servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle pattuizioni contrattuali.
- 6.5 CEIPIEMONTE potrà compensare i propri crediti nei confronti dell'Appaltatore, anche a titolo di penale, con quanto dovuto all'Appaltatore.
- 6.6 La suddetta penale non esonera l'Appaltatore dall'adempimento delle proprie obbligazioni.

ART. 7 – COLLABORATORI DELL'APPALTATORE

- 7.1 CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con l'Appaltatore, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato e per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle norme ad essi applicabili, anche con riferimento al luogo di prestazione del Servizio.

ART. 8 – DIRITTI DI PRIVATIVA

- 8.1 L'Appaltatore si impegna a fare acquisire a CEIPIEMONTE la piena titolarità, o comunque la licenza, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al Servizio, con particolare riferimento all'offerta tecnica.
- 8.2 L'Appaltatore garantisce che il Servizio non viola privative altrui e assume ogni responsabilità conseguente, manlevando totalmente CEIPIEMONTE, in particolare qualora venissero avanzate richieste, anche in sede giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti sul Servizio o sulle modalità connesse alla sua esecuzione, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le eventuali spese legali e tutti gli altri danni eventualmente derivati, ferma restando la facoltà di CEIPIEMONTE di dichiarare risolto il contratto.

ART. 9 – SEGRETEZZA

- 9.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i dati di cui venga in possesso in qualunque forma e comunque a conoscenza, nell'esecuzione del contratto o comunque in ragione di esso, quindi si impegna a non rivelarli ad alcun terzo e a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- 9.2 L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste anche con riferimento a tutte le informazioni e a tutto il materiale elaborato in esecuzione del contratto.
- 9.3 L'Appaltatore è responsabile per l'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti o aventi causa a qualunque titolo.
- 9.4 L'obbligo di cui al presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio per ragioni indipendenti dalla rivelazione o divulgazione ad opera dell'Appaltatore o dei suoi aventi causa.



ART. 10 – DURATA E RISOLUZIONE

- 10.1 Il presente contratto ha durata sino alla piena esecuzione del servizio, ovvero alla piena realizzazione degli allestimenti delle Manifestazioni di cui all'oggetto, o alla sua risoluzione.
- 10.2 In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine di 8 (otto) giorni dalla relativa contestazione da parte di CEIPIEMONTE, quest'ultimo ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, oltre all'applicazione delle penali contrattuali ed al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
- 10.3 In caso di inadempimenti non lievi, quali le parti convengono di considerare qualsiasi inadempimento indipendentemente dalla gravità, delle obbligazioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 8.2, 9, 12.1, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere il contratto con effetti immediati, come anche nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura per la selezione dell'Appaltatore;
- 10.4 Il recesso da parte dell'Appaltatore determinerà l'addebito a quest'ultimo degli oneri che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo appaltatore, oltre al risarcimento di tutti gli altri eventuali danni.

ART. 11 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

- 11.1 L'Appaltatore assume ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto di CEIPIEMONTE e/o di terzi (incluso l'ente fieristico), in ragione della prestazione del Servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze dell'Appaltatore.
- 11.2 In particolare, in caso di furti di parte dell'Allestimento, CEIPIEMONTE si impegna unicamente a darne comunicazione all'Appaltatore senza assumere altre responsabilità né di custodia né comunque di risarcimento.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 12.1 E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione, di risoluzione del contratto e risarcimento del danno.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 13.1 L'Appaltatore si obbliga a impiegare nella prestazione del Servizio propria idonea figura professionale in grado di fungere da referente per CEIPIEMONTE, a cui quest'ultimo indirizzerà tutte le comunicazioni relative al contratto (qui di seguito denominato "Responsabile del Servizio"), ed in grado di garantire una interlocuzione anche tecnica in lingua inglese e/o tedesca e italiana.
- 13.2 L'Appaltatore si impegna a garantire la presenza del Responsabile del Servizio durante le fasi di montaggio e al momento della consegna dell'Allestimento a CEIPIEMONTE e la costante reperibilità telefonica durante ogni fase di esecuzione del contratto.
- 13.3 Il Responsabile del Servizio ha l'incarico di risolvere, per conto dell'Appaltatore, qualsiasi problematica amministrativa e/o tecnica dovesse eventualmente presentarsi anche durante lo svolgimento delle due Manifestazioni. Per agevolare le operazioni di movimentazione nei padiglioni, facchinaggio, montaggio e smontaggio dell'Allestimento, il Responsabile del Servizio dovrà avvalersi di adeguato referente in loco.
- 13.4 Il Responsabile del Servizio deve essere in grado di gestire i contatti con CEIPIEMONTE e con gli Espositori in buon italiano, anche tecnico.
- 13.5 L'Appaltatore si impegna inoltre a garantire la reperibilità telefonica del Responsabile del Servizio entro e non oltre la mezza giornata successiva alla chiamata di CEIPIEMONTE e la



presenza del Responsabile del Servizio durante le riunioni preparatorie – che si svolgeranno a Torino - di ogni singola Manifestazione.

- 13.6 In caso di variazione del Responsabile del Servizio, l'Appaltatore, pur nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si obbliga a designare persona di competenze non inferiori e a darne comunicazione scritta a CEIPIEMONTE con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e comunque non appena possibile.

ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 14.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore"), nominato da CEIPIEMONTE secondo quanto disposto dall'art. 300 del D.P.R. 207/2010, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art.119 D.Lgs.163/2006 s.m.i..
- 14.2 Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 207/2010.

ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 15.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto riporteranno, in relazione ad ogni transazione posta in essere, il codice identificativo (CIG).
- 15.2 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- 15.3 L'Appaltatore deve comunicare a CEIPIEMONTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della L. 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate sono comunicate a CEIPIEMONTE entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. CEIPIEMONTE non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.
- 15.4 CEIPIEMONTE risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, L. 136/2010.
- 15.5 L'Appaltatore deve trasmettere a CEIPIEMONTE, entro 30 giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi previsti.

ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX D.LGS. 231/2001

- 16.1 L'Appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 precedenti alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti in violazione del d.lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne.
- 16.2 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da CEIPIEMONTE in attuazione del d.lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito www.centroestero.org); in caso di qualsiasi violazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere con effetto



immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 cod.civ., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di misure sanzionatorie ai sensi del d.lgs. 231/2001.

ART. 17 – CONTROVERSIE

17.1 Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva, il Tribunale di Torino.

ART. 18 - CLAUSOLE FINALI

- 18.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di 18 articoli, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse parti; in caso di contrasto tra il presente testo ed ii Capitolati Speciali d'appalto, il primo prevarrà.
- 18.2 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.
- 18.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
- 18.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 18.5 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà emendato o sostituito da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti, continuando, con questi, a regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata dalle parti per iscritto.

Torino, li _____

per Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
Il Direttore Generale – Giuliano Lengo

per l'Appaltatore

Si approvano specificamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. i seguenti artt. 2.1 e 5.3 (invariabilità in aumento del prezzo in caso di varianti), 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, (modifiche al Progetto Esecutivo), 4.7 (estraneità di CEIPIEMONTE a ritardi nello smontaggio e relative conseguenze), 5.5 (mancata partecipazione alla Manifestazione), 5.7 (onnicomprensività del prezzo), 6.1 e 6.2 (penali per inadempimenti dell'Appaltatore), 6.3 (altre conseguenze per inadempimenti dell'Appaltatore), 6.5 (compensazione tra debiti dell'Appaltatore e crediti nei confronti di CEIPIEMONTE), 8 (privative relative al Servizio), 9 (segretezza), 10.2 e 10.3 (risoluzione per inadempimento), 10.4 (recesso dell'Appaltatore), 11 (assenza di responsabilità di CEIPIEMONTE per danni), 17 (controversie).

L'Appaltatore
